

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2502

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del deputato ANZALDI

Disposizioni e delega al Governo in materia di divieto dell'impiego di recipienti e contenitori in materiale plastico monouso presso le sedi e gli uffici delle amministrazioni pubbliche

*Presentata il 19 maggio 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Le problematiche connesse alla produzione dei rifiuti hanno assunto negli ultimi decenni proporzioni sempre maggiori in relazione al miglioramento delle condizioni economiche, al veloce progredire dello sviluppo industriale, all'incremento della popolazione e delle aree urbane. La produzione dei rifiuti è progressivamente aumentata quale sintomo del progresso economico e dell'aumento dei consumi. La diversificazione dei processi produttivi, inoltre, ha generato la moltiplicazione delle tipologie dei rifiuti con effetti sempre più nocivi per l'ambiente. La richiesta totale di risorse materiali rappresenta il consumo di materia del sistema economico ed è un indicatore dell'impatto sull'ambiente prodotto dalle attività produttive.

In tale contesto, la Strategia di gestione dei rifiuti prevista dall'Unione europea, nella gerarchia delle azioni da intraprendere,

individua come priorità la prevenzione e la minimizzazione dei rifiuti in termini di quantità e di pericolosità, interventi ai quali devono, comunque, necessariamente seguire attività di riutilizzo, di recupero, di materia e di energia, e di smaltimento sicuro.

La presente proposta di legge si basa sull'accordo raggiunto in sede europea che si è espresso nell'adozione della direttiva volta all'eliminazione delle plastiche, che introduce dal 2021 il divieto della produzione di prodotti di plastica monouso per i quali esistono alternative. Si tratta della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che riguarda nello specifico i prodotti di plastica monouso, che inquinano le spiagge e i mari d'Europa, e gli attrezzi da pesca contenenti plastica.

A livello europeo si è dato, quindi, un forte stimolo ai Governi nazionali affinché

siano ambiziosi e celeri e l'Italia, in questo senso, deve giocare un ruolo da protagonista. Il nostro Paese già può vantare un'indiscussa *leadership* normativa, essendo stato il primo a mettere al bando gli *shopper* di plastica. Il recepimento della direttiva è stato, inoltre, previsto nel disegno di legge di delegazione europea 2019, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 gennaio 2020 e presentato al Senato (atto Senato n. 1721). Il recepimento comporterà significativi benefici ambientali, evitando l'emissione di tonnellate di anidride carbonica equivalente, riducendo i danni per 22 miliardi di euro entro il 2030 e generando risparmi per i consumatori pari a circa 6,5 miliardi di euro. La presente proposta di legge ha il fine di vietare l'impiego di recipienti e contenitori in materiale plastico monouso presso le sedi e gli uffici delle amministrazioni pubbliche e di rendere obbligatorio l'uso di bottiglie compostabili. È un modo

per sostenere lo sviluppo di un'industria da cui tutti trarremmo rilevanti benefici ecologici e, a ben vedere, anche vantaggi economici. Nei servizi di ristorazione della Camera dei deputati sono già utilizzate bottiglie biodegradabili che, dopo l'uso, non devono essere buttate nella plastica bensì nell'umido, dove il materiale di cui sono fatte si decompone e diventa terriccio. Il costo di produzione di una bottiglia in PET (quelle di plastica inquinante, le più diffuse) è compreso tra 3 e 6 centesimi contro i 6-9 centesimi di quelle biodegradabili. Tuttavia occorre sottolineare che nel costo della bottiglia in PET non sono inclusi i costi necessari allo smaltimento o, anche peggio, quelli di bonifica dei materiali plastici, costi che le bottiglie biodegradabili non comportano dal momento che, se trattate nell'umido, in circa sei mesi diventano *compost*.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Divieto di impiego di materiale plastico monouso presso le sedi e gli uffici delle amministrazioni pubbliche)*

1. A decorrere 1° gennaio 2021 è vietato l'impiego di recipienti e contenitori in materiale plastico monouso nei servizi di mensa e di ristorazione, nonché nei distributori automatici, delle sedi e degli uffici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle società partecipate e controllate dalle medesime amministrazioni.

### Art. 2.

*(Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a modificare il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere l'inserimento nei contratti per l'affidamento di servizi e forniture di una clausola che vieti l'impiego di recipienti e contenitori di materiale plastico monouso;

*b)* disciplinare l'adeguamento a quanto previsto alla lettera *a)* degli appalti di servizi e forniture in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo un termine per l'adeguamento stesso;

*c)* stabilire che l'inserimento di clausole idonee a garantire un basso consumo di materiali non riciclabili costituisca criterio preferenziale in sede di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure di affidamento di servizi e forniture.

## Art. 3.

*(Norme finali)*

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

2. Gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano l'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge nei propri ordinamenti.

